

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RICOVERO, LA CURA E LA TUTELA DI ANIMALI D'AFFEZIONE RANDAGI (CANI) RECUPERATI E/O RINUNCE DI PROPRIETA' NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO, PRESSO IL POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DEL COMUNE DI PARMA EX ART. 30 DEL TUEL.

REP. N. _____ **DATA** _____

TRA

il **COMUNE DI PARMA**, Ente pubblico con sede in Parma, Strada della Repubblica n. 1, codice fiscale n.00162210348, rappresentato dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animali - Dott.ssa Donatella Signifredi - domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, autorizzata a quanto segue dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., dall'art. 79 dello Statuto Comunale e dal decreto sindacale di conferimento incarico del Sindaco di Parma DSINDACO/2025/10 PG n. 92476 del 1/04/2025, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale;

E

L'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO, Ente pubblico con sede in Borgo Val di Taro, Piazza 11 Febbraio n. 2, rappresentato ai fini della presente scrittura alla Responsabile del Servizio Tecnico-Sismico, Ambiente e Turismo – Ing. Ilaria Capelli – domiciliata per la carica presso la Sede dell'Ente, legittimata ad agire in forza del combinato disposto degli artt. 107 e 109 D.lgs. n. 267/2000, in forza del Decreto del Presidente n.45 del 03/11/2025 di conferimento di funzione;

Premesso

- che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 281/1991, e s.m.i., recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, i comuni, singoli o associati, devono provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- che la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopracitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali del comune in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- in particolare, ai sensi dell'art. 16 c.1 della suddetta Legge Regionale, spetta ai comuni assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal D. Lgs. 136/2022 per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari o il loro affidamento ad eventuali richiedenti, nonché la custodia permanente dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento a richiedenti;
- che, ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 16, il ricovero e la custodia degli animali d'affezione sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture;

Dato atto che il Comune di Parma è proprietario della struttura del Polo Integrato degli Animali d’Affezione del Comune di Parma composto dal Canile “Lilli e il Vagabondo”, dal Gattile “Gli Aristogatti & Garfield & Co.” sita in via Melvin Jones e località Vicofertile (d’ora in avanti Polo Integrato degli Animali d’Affezione), comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali d’affezione recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell’Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;

Preso atto che

- la stipula di una convenzione tra Enti locali consente di affrontare il fenomeno del randagismo in modo omogeneo e con risultati certamente più efficaci;
- l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (d’ora in poi denominata Unione) non dispone di idonea struttura per l’accoglienza ed il mantenimento degli animali d’affezione recuperati sul proprio territorio e/o rinunce di proprietà;
- è intenzione dell’Amministrazione dell’Unione ottemperare ai soprarichiamati obblighi di legge (L. n. 281/1991 e L.R. n. 27/2000) mediante la stipula di un’apposita convenzione con Ente gestore in possesso di struttura e requisiti di legge;
- l’oggetto della suddetta convenzione è la custodia, il mantenimento e gli interventi profilattici veterinari dei summenzionati animali presso il Polo Integrato degli Animali d’Affezione; mentre il recupero, i microchips ed il trasporto degli stessi presso la struttura restano a carico dell’Unione, la quale corrisponderà al Comune di Parma un contributo per ciascun animale d’affezione recuperato e/o rinunciato come meglio descritto all’art. 3 della presente convenzione;
- l’Unione ha richiesto, (prot. gen. n. _____), la stipula di una convenzione che prevede che gli animali d’affezione recuperati sul territorio di competenza dell’Unione stessa, e/o rinunce di proprietà, siano ospitati presso il Polo Integrato degli Animali d’Affezione del Comune di Parma;
- con note _____, si è stabilito che il numero massimo di animali d’affezione ospitati contemporaneamente e annualmente, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, è pari a **n. 13 (tredici) cani** fatto salvo il rispetto del limite massimo della capienza del Polo Integrato degli Animali d’Affezione;

Tenuto conto che

- pertanto, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ del Comune di Parma e della Deliberazione di Consiglio del Comune di _____ n. _____ del _____ deve essere stipulata una convenzione per il ricovero, la cura e la tutela di alcuni animali d’affezione recuperati e/o rinunciati nel territorio di competenza del Comune di _____ stessa, i quali saranno ospitati presso il Polo Integrato degli Animali d’Affezione;

- la convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di proroga di anno in anno per un massimo di ulteriori due anni previa intesa tra le parti;

Tenuto conto

- che per ciascun animale d'affezione recuperato e/o rinunciato ed ospitato presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione, l'Unione verserà al Comune di Parma un importo, come sotto specificato:

- euro **170,00** per profilassi e terapie;
- euro **5,00** per ogni giorno di presenza presso la struttura stessa a titolo di contributo per le spese di custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e interventi di sterilizzazione;
- le eventuali spese sanitarie per interventi chirurgici e clinici maggiori saranno totalmente a carico dell'Unione, previo concordamento con le strutture di riferimento;
- nel caso l'animale d'affezione risulti essere un cane morsicatore o con gravi turbe comportamentali, risulteranno a carico dell'Unione i costi relativi alla sua riabilitazione comportamentale.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ del Comune di Parma e della deliberazione di Consiglio del Comune di _____ n. _____ del _____;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 267/2000;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1- Contenuti della premessa

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e devono intendersi qui integralmente riportati.

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Parma e l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (Unione) per la custodia, il mantenimento, le cure sanitarie necessarie e gli interventi di sterilizzazione come meglio indicati all'art. 3, relativi ad un numero massimo di animali d'affezione ospitati contemporaneamente e annualmente, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, pari a **n. 13 (tredici) cani** recuperati nell'ambito del territorio di competenza dell'Unione stessa e/o rinunce di proprietà, fatto salvo il rispetto del limite massimo della capienza del Polo Integrato degli Animali d'Affezione. Tali animali saranno ospitati presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione sito in Parma, via Melvin Jones n. 19/A.

Art. 3 – Obblighi dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Il trasporto ed il conferimento degli animali d'affezione recuperati e/o rinunciato presso la sopra richiamata struttura è a carico dell'Unione;

Ciascun animale d'affezione recuperato e/o rinunciato dovrà essere accompagnato, da personale individuato dall'Unione con l'utilizzo di apposito mezzo, presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione.

Il personale individuato dall'Unione dovrà consegnare ai referenti del Polo Integrato degli Animali d'Affezione il verbale di recupero dell'animale o la rinuncia di proprietà unitamente a relativo microchip dell'anagrafe canina. Sarà competenza del Medico Veterinario preposto presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione applicare il microchip ove non già applicato. Per ogni animale d'affezione ospitato presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione, l'Unione s'impegna a corrispondere al Comune di Parma l'importo di:

- euro **170,00** per profilassi e terapie;
- euro **5,00** per ogni giorno di presenza presso la struttura stessa a titolo di rimborso per le spese di custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e interventi di sterilizzazione;
- le eventuali spese sanitarie per interventi chirurgici e clinici maggiori saranno totalmente a carico dell'Unione, previo concordamento con le strutture di riferimento;
- nel caso l'animale d'affezione risulti essere un cane morsicatore o con gravi turbe comportamentali, risulteranno a carico dell'Unione i costi relativi alla sua riabilitazione comportamentale.

Art. 4 – Obblighi del Comune di Parma

Il Comune di Parma dovrà provvedere, al mantenimento, agli interventi profilattici veterinari e agli interventi secondo quanto previsto all'art. 3 della presente convenzione. Al momento dell'ingresso nella struttura, gli animali d'affezione recuperati e/o rinunciati provenienti dall'Unione saranno sottoposti al periodo di isolamento sanitario e successivamente ai trattamenti profilattici necessari.

Il Comune di Parma si impegna a custodire gli animali d'affezione in buone condizioni fisiologiche ed etologiche.

Il Comune di Parma si impegna, altresì, a sterilizzare gli animali d'affezione ospitati.

Il Comune di Parma, ai sensi della normativa vigente, si impegna a registrare il codice identificativo degli animali d'affezione, conferiti ai sensi del presente accordo, all'anagrafe canina.

Qualora gli animali d'affezione ospitati dovessero essere dati in affidamento definitivo a nuovi proprietari, il Comune di Parma si impegna a comunicare l'avvenuta cessione all'Unione.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo, di anno in anno, per un massimo di ulteriori due anni previa valutazione dell'efficienza del servizio con l'intesa tra le parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6 – Risoluzione della convenzione

Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento di entrambe le parti da contestare mediante PEC, oppure nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni da comunicare alla controparte entro 10 giorni dall'insorgere delle stesse.

Nel primo caso la Parte inadempiente avrà trenta giorni di tempo dal ricevimento della predetta contestazione per presentare le proprie giustificazioni alla controparte, la quale potrà anche rinunciare ad avvalersi del diritto di risoluzione.

Art. 7 – Spese

Questo atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 2, p. II, della tariffa allegata del DPR 131/1986. Nel caso, le parti concordano che tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico della parte richiedente la registrazione.

La presente convenzione tra enti locali territoriali è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/1972.

Art. 8 - Controversie

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via amichevole nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte di uno dei contraenti, di un atto di formale contestazione o rilievo, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Parma.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, sono applicabili le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui si intendono riportati ed approvati per intero.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione senza riserve.

Art. 10 Trattamento dati personali

Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto della convenzione per finalità gestione della convenzione attraverso personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della convenzione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo-team@lepida.it -.

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma a: urp@comune.parma.it
- Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno a: protocollo@pec.unionetaroceno.pr.it

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure

può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente al seguente recapito telefonico 052140521.

Per il Comune di Parma

La Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animale, Dott.ssa Donatella Signifredi

Per L'Unione dei comuni Valli Taro e Ceno

La Responsabile del Servizio Tecnico- Sismico, Ambiente e Turismo, Ing, Ilaria Capelli
